

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139  
Bellinzona, 20 settembre

49/2013

## Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992; modifica

(del 17 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I.**

Il regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992 è modificato come segue:

### **Art. 9 lett. i)**

- i) a seconda della natura dell'opera:
- il calcolo particolareggiato degli indici d'occupazione e di sfruttamento;
  - il calcolo dell'isolamento termico;
  - il volume degli edifici o impianti;
  - il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico;
  - negli edifici o impianti artigianali o industriali, il numero delle persone che vi saranno presumibilmente occupate;
  - gli atti richiesti da leggi speciali, in particolare l'esame dell'impatto sull'ambiente secondo la relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico;
  - le indicazioni circa l'uso o lo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi alla salute;
  - nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA.

Ascensori

**Art. 36** <sup>1</sup>Le installazioni di nuovi ascensori e componenti di sicurezza come pure le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli stessi devono rispettare le norme dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999.

<sup>2</sup>In particolare, nuovi ascensori e componenti di sicurezza possono essere installati soltanto se la loro immissione in commercio è avvenuta conformemente agli articoli da 4 a 10 dell'ordinanza.

<sup>3</sup>Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati secondo i requisiti di sicurezza tecnica di cui alla norma SIA 370.080 e il catalogo dei requisiti elaborato

dall'Associazione di imprese svizzere di ascensori (ASA/VSA). Il rispetto di tali requisiti dev'essere certificato da un installatore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 dell'allegato 9 dell'ordinanza.

<sup>4</sup>In ogni caso l'esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 dell'allegato 9 dell'ordinanza. Le spese sono a carico del proprietario.

**Prestazioni del Dipartimento ai Comuni (nuovo)**

**Art. 52a** <sup>1</sup>Le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi a favore dei Comuni conformemente all'art. 3 cpv. 2 della legge sono remunerate in funzione della classe di stipendio dei funzionari coinvolti e secondo il seguente tariffario:

Classe stipendio	Costo/ora
10-14	fr. 42.–
15-19	fr. 52.–
20-24	fr. 66.–
25-29	fr. 81.–
30-34	fr. 100.–
35-39	fr. 122.–

<sup>2</sup>I Comuni richiedenti sono inoltre tenuti a rifondere al Dipartimento le eventuali spese per perizie, trasferte ed altri costi.

<sup>3</sup>Le tasse e le spese di cui al presente articolo sono addebitate direttamente sul conto Stato-Comune.

**Tassa per l'esame delle notifiche (nuovo)**

**Art. 52b** <sup>1</sup>Per l'esame delle notifiche ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 la tassa cantonale ammonta a fr. 50.– per ogni preavviso.

<sup>2</sup>Essa è prelevata dal Municipio ed è successivamente accreditata al Cantone sul conto Stato-Comune a cura del servizio cantonale che ha rilasciato il preavviso.

## II.

Il decreto esecutivo Tariffario per le prestazioni del Dipartimento del territorio ai Comuni (art. 3 cpv. 2 LE) del 3 marzo 1993 è abrogato.

## III.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 17 settembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

## Divisione dell'Azione sociale e delle famiglie Direttive sui costi massimi riconosciuti e sul tasso di occupazione dei nidi dell'infanzia (art. 28 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005)

Richiamati l'art. 28 cpv. 4 e 5 del Regolamento 20 dicembre 2005 della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e l'art. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (del 5 novembre 1954), la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie stabilisce i seguenti riferimenti:

### 1. Stato di riferimento

Quale riferimento, per stabilire il contributo fisso, fanno stato:

- i posti per gli ospiti;
- la dotazione del personale educativo, degli stagiaires e degli apprendisti riconosciuti a preventivo;
- il tasso d'occupazione pari all'80% delle giornate di esercizio.

### 2. Salari del personale educativo

Sono **riconosciuti** ai fini del sussidio i salari annui effettivamente versati al personale educativo fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio compreso l'adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato:

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il Direttore responsabile (stipendio annuo lordo)	<b>26</b>	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo (stipendio annuo lordo)	<b>24</b>	
Classe massima riconosciuta per personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	<b>16</b>	
Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola sociosanitaria (stipendio mensile netto)	–	<b>Importo concordato dalle istituzioni max. Fr. 1'016.– per i primi 3 mesi</b>
	–	<b>Fr. 1'351.– dopo i primi 3 mesi</b>
Stage di formazione presso una scuola sociosanitaria durante e dopo la formazione (stipendio mensile netto)	–	<b>Fr. 1'329.–</b>
Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo)	–	<b>Terzo e quarto anno Fr. 400.–</b>
Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo)	–	<b>Primo anno Fr. 1'372.–</b>
		<b>Secondo anno Fr. 1'472.–</b>
		<b>Terzo anno Fr. 1'572.–</b>

**Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante** fanno testo gli importi massimi segnalati sul modulo 4 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

### 3. Oneri sociali del personale educativo

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo autorizzato per coprire l'orario giornaliero d'apertura in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

### 4. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione

Sono riconosciuti Fr. 1'000.– annui al massimo per ogni unità di lavoro autorizzata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario.

### 5. Costi per acquisti di materiale didattico

Sono riconosciuti Fr. 150.– annui massimi per ogni posto riconosciuto.

### 6. Pubblicazione e entrata in vigore

Le presenti direttive, pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale annullano e sostituiscono quelle del 21 agosto 2009.

Bellinzona, 19 settembre 2013

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie  
Ufficio del sostegno e enti e attività  
per le famiglie e i giovani  
L'Aggiunto di Direzione e  
Capo Staff: **R. Sandrinelli**  
Il Capo Ufficio: **M. Galli**

---

## Divisione dell'Azione sociale e delle famiglie

### Direttive sui costi massimi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche (art. 47 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005)

Richiamati l'art. 47 cpv. 4 del Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 dicembre 2005) e l'art. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (del 5 novembre 1954), la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie stabilisce i seguenti riferimenti:

#### 1. Salari del personale educativo

Sono **riconosciuti** ai fini del sussidiamento i salari annui effettivamente versati al personale educativo, fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio, compreso l'adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato:

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	<b>26</b>	
Classe massima riconosciuta per personale educativo con formazione (stipendio annuo lordo)	<b>24</b>	
Classe massima riconosciuta per personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	<b>16</b>	
Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola socio sanitaria (stipendio mensile netto)	–	<b>Importo concordato dalle istituzioni max. Fr. 1'016.-- per i primi 3 mesi</b>
	–	<b>Fr. 1'351.-- dopo i primi 3 mesi</b>
Stage di formazione presso una scuola sociosanitaria durante e dopo la formazione (stipendio mensile netto)	–	<b>Fr. 1'329.--</b>
Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo)	–	<b>Terzo e quarto anno Fr. 400.–</b>

Mansione	Classe	Stipendio	
Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo)	-	<b>Primo anno</b>	<b>Fr. 1'372.-</b>
		<b>Secondo anno</b>	<b>Fr. 1'472.--</b>
		<b>Terzo anno</b>	<b>Fr. 1'572.--</b>

**Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante** fanno testo gli importi massimi segnalati sul modulo 3 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

## 2. Oneri sociali del personale educativo

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo sussidiato in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2.5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

## 3. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione

Sono riconosciuti Fr. 1'000.- annui massimi per ogni unità di lavoro sussidiata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario.

## 4. Costi per acquisti di materiale didattico

Sono riconosciuti Fr. 150.- annui massimi per ogni posto autorizzato.

## 5. Pubblicazione e entrata in vigore

Le presenti direttive, pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale annullano e sostituiscono quelle del 21 agosto 2009.

Bellinzona, 19 settembre 2013

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie  
Ufficio del sostegno e enti e attività  
per le famiglie e i giovani  
L'Aggiunto di Direzione e  
Capo Staff: **R. Sandrinelli**  
Il Capo Ufficio: **M. Galli**